

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE IC LA LOGGIA

redatto ai sensi dell'art. 45 c.2 lettera a) del DI del 28 agosto 2018 n.129.

Delibera n 48 del Consiglio di Istituto del 26 giugno 2024.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale”;

VISTO il Decreto legge del 31-05-2021 n. 77 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45.”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”;

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) al c. 1 prevede “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine: ... i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 stabilisce “... determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; ...”;

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

DELIBERA

ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) del DI 28 agosto 2018 n. 129, di adottare il seguente Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI	5
Art 1 - Finalità	5
Art. 2 - Principi e ambiti di applicazione	5
Art. 3- Limiti e poteri e dell'attività negoziale.	7
Art 4 - Funzioni del dirigente scolastico.	7
TITOLO II – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8
Capo I – Norme generali	8
Art. 5 - Acquisto di beni e servizi e appalti di lavori	8
Art. 6 - Principio di rotazione degli affidamenti	9
Art. 7 – Criteri per l'individuazione della tipologia di procedura da espletare.	10
Art. 8. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture	10
Art. 9 – Il Responsabile Unico del Progetto.	12
Art. 10 - Conflitto di interessi	12
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento	13
Art. 12 – Ufficiale rogante e nomina della Commissione Giudicatrice	14
Art. 13. - Il contratto e la sua stipulazione	15
Art. 14 - Controllo sul possesso dei requisiti	15
Art. 15 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	16
Art. 16 - Esclusione automatica delle offerte anomale	17
Art. 17 - Intervento sostitutivo	17
Art. 18. Controllo della merce al suo arrivo	17
Art. 19 - Certificazione di regolare fornitura	17
Art. 20 –Verifica di conformità	18
Art. 21 – Principio DNHS	19
CAPO 2 – Procedure per gli acquisti sotto soglia.	19
Art. 22 - Contratti di importo inferiore alle soglie europee	19
Art. 23. - Mercato di riferimento	20
Art. 24 - Fasce di interesse economico e semplificazione delle procedure	20
CAPO 3 - Individuazione degli operatori economici per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50,commi 2 e 3, del Codice).	22
Art. 25 - Indagini di mercato	22
Art. 26 - Elenco degli operatori	23
Art. 27 - Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta	23
CAPO 4 – Procedure per gli acquisti sopra soglia	24

Art. 28 - Acquisti sopra la soglia di interesse comunitario (cfr. nota 1)	24
CAPO 5 – Procedure per gli acquisti di materiale informatico	24
Art. 29 - Acquisti di beni o servizi informatici	24
TITOLO III – APPALTO DI LAVORI.	25
Art. 30 - Tipologie di lavori ammessi	25
Art. 31 - Procedure per fasce di importi	25
Art. 32 – Collaudo	26
TITOLO IV - FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA	26
Art. 33 - Oggetto e ambito di applicazione	26
Art. 34 - Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo	27
Art. 35 - Costituzione del fondo	27
Art. 36 - Utilizzo delle minute spese	27
Art. 37 - Pagamento delle minute spese	28
Art. 38 - Reintegro del fondo economale delle minute spese	28
Art. 39 - Le scritture contabili	28
Art. 40 - Chiusura del fondo economale delle minute spese	29
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 41 - Disposizioni finali	29
Art. 42 - Entrata in vigore.	29

TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI

Art 1 - Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le attività negoziali di cui al **Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice degli appalti)** con la finalità di determinare rendere agevole, chiara e trasparente l'attività negoziale dell'Istituzione scolastica IC "LA LOGGIA" ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 e fissarne criteri e limiti.

Art. 2 - Principi e ambiti di applicazione

1. L'Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.
2. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36 del 31 marzo 2023, nonché del D.I. 28 agosto 2018 n.129, secondo i principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs 36 del 31 marzo 2023, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto.
3. Nell'espletamento delle procedure per l'affidamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, l'istituzione scolastica svolge l'attività negoziale in aderenza:
 - a) al principio del risultato. La scuola persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 - b) al principio della fiducia. L'attribuzione e l'esercizio del potere si fondano sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 - c) al principio di economicità. Va perseguito l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - d) al principio di efficacia. L'Istituzione verifica in via preliminare la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - e) al principio di tempestività. L'Istituzione fa propria l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - f) al principio di libera concorrenza. L'Istituzione garantisce l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - g) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento. L'Istituzione garantisce una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - h) al principio di trasparenza e pubblicità. L'Istituzione assicura la piena conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - i) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- j) al principio di rotazione. L'Istituzione assicura il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio non va letto in maniera assoluta, ma rispettato in ossequio ai principi di non discriminazione e libertà di concorrenza.
4. Ove i principi indicati pregiudichino l'economicità, l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
 5. Alla scelta del contraente si perviene attraverso le procedure stabilite dall' art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e da quanto previsto nel D.I. 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 6. Il fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, viene utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività e viene gestito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 3- Limiti e poteri e dell'attività negoziale.

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 44 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto.
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G.A.
3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
4. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'art. 21 del decreto 129/2018.
5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 28 agosto 2018 n.129, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art 4 - Funzioni del dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico:

- a. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- b. provvede direttamente per gli acquisti in affidamento diretto nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
- c. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'Istituto, secondo quanto previsto dall'art.45 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, per:
 - accettare e rinunciare a legati, eredità e donazioni;

- costituire o compartecipare a fondazioni;
 - istituire e compartecipare a borse di studio;
 - accendere mutui e in genere sottoscrivere contratti di durata pluriennale;
 - sottoscrivere contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - aderire a reti di scuole e consorzi;
 - utilizzare economicamente opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale;
 - far partecipare la scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - acquistare immobili;
- d. applica i criteri e i limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto per:
- stipulare contratti di sponsorizzazione;
 - far utilizzare i locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - stipulare convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - alienare beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - partecipare a progetti internazionali.
- e. nelle determinazioni a contrarre per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria, attende preventiva delibera del Consiglio d'Istituto in merito alla coerenza delle stesse rispetto alle previsioni del PTOF e del programma annuale.

TITOLO II – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 5 - Acquisto di beni e servizi e appalti di lavori

1. Le Istituzioni scolastiche adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto;
2. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. [140.000,00]
3. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Le procedure si differenziano a seconda degli importi di spesa e se si tratta di acquisto di beni e forniture, di appalto di servizi o di lavori, o di concessioni, o di acquisti di materiale informatico.
5. L'Istituzione scolastica adotta procedure semplificate in relazione alle fasce di importo come individuate dal comma 3 dell'art. 24.
6. Nessuna acquisizione di beni, prestazione di servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata al solo fine di eludere le procedure previste per quella fascia di importo.

Art. 6 - Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. Il Consiglio d'Istituto dell'IC LA LOGGIA individua le seguenti fasce di valore:
 - a. fino a 5000 euro IVA esclusa;
 - b. fra 5000 e 20.000 euro IVA esclusa;
 - c. oltre i 20.000 euro IVA esclusa.
5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
6. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di

mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

7. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione".
8. Se l'indagine di mercato è preceduta da un Avviso Pubblico a manifestare interesse alla procedura di affidamento e non viene operata nessuna selezione tra gli OO.EE. che avranno risposto all'Avviso medesimo, in tale procedura non si terrà conto del principio della rotazione.
9. Qualora l'Istituto abbia costituito l'Albo dei Fornitori, essendo questo un elenco aperto a chiunque soddisfi le condizioni richieste, la scelta dei destinatari degli inviti tra tutti gli OO.EE. appartenenti all'Albo (per la categoria merceologica di interesse) eviterà l'applicazione del principio di rotazione.
10. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 7 – Criteri per l'individuazione della tipologia di procedura da espletare.

1. La procedura di affidamento da espletare viene individuata secondo il valore delle forniture da acquistare calcolate al netto dell'iva e raggruppate per categorie omogenee in determinato contesto culturale. Una fornitura non può essere frazionata ai fini della scelta della procedura. Il valore viene stimato al momento dell'avvio della procedura.
2. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 l'Istituzione Scolastica procede all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie con le seguenti modalità:
 - a. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Art. 8. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Fatte salve diverse disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, l'Istituzione scolastica procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
 - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e. gli affidamenti di appalto integrato;
 - f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
 5. L'Istituzione scolastica, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
 6. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, verranno tenuti sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo
 7. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, è stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
 8. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
 9. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
 10. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
 11. L'Istituzione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Art. 9 – Il Responsabile Unico del Progetto.

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto il dirigente scolastico nomina, ai sensi dell'art 15 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 nell'interesse proprio o di altre

amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. Ferma restando l'unicità del RUP, l'Istituzione scolastica può individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
4. L'istituzione scolastica può altresì istituire una struttura di supporto al RUP, destinando ad essa risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 10 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Il Dirigente Scolastico adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigila affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il Dirigente Scolastico, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Nel caso di affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di € 20.000,00, la Decisione di Contrarre costituisce l'unico atto della procedura di affidamento, a cui segue solo il Buono d'Ordine o il Contratto, che può consistere anche in uno scambio di mail.

4. Con riferimento alla scelta dei criteri di aggiudicazione (al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo) si rimanda al precedente art. 8
5. Le procedure di selezione devono essere concluse nei termini indicati nell'allegato I.3 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ¹.
6. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Istituzione scolastica, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.
7. L'organo preposto alla valutazione delle offerte, convocato in attuazione della procedura esplicitata all'art. 12, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
8. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
9. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
11. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della

¹ . A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice, le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 12 – Ufficiale rogante e nomina della Commissione Giudicatrice

1. Il Direttore SGA o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente scolastico. Cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, i cui componenti, in numero dispari, vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
3. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
4. Il Direttore SGA è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
5. I membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

Art. 13. - Il contratto e la sua stipulazione

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura del Direttore SGA. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.
3. Per contratti di importo inferiore alle soglie europee, il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Istituzione scolastica, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
8. Unitamente al Contratto, l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione in ordine alla Tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il Patto di Integrità.

Art. 14 - Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36 del per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40,000 euro, in caso di affidamento diretto, l'Istituzione Scolastica potrà procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
3. L'Istituzione scolastica procederà comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, L. 6 novembre 2012 n. 190).
4. Il contratto conterrà in ogni caso espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine si dispone che annualmente saranno sottoposti a controllo e verifica da un minimo del 5% ad un massimo del 15% dei fornitori per le forniture sotto i 40.000 euro. Sarà cura del Direttore SGA predisporre le richieste di controllo e verifica.
6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituzione Scolastica procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione

appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

7. Per le forniture di importo superiore a 40.000 euro l'Istituzione Scolastica procederà alla stipula del contratto dopo aver verificato i requisiti, consultato la banca dati dell'ANAC e la regolarità del DURC.

Art. 15 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 salvo che, nelle procedure negoziate di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50 D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36², in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Art. 16 - Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, uno dei metodi previsti dall'allegato II,2 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

Art. 17 - Intervento sostitutivo

1. Prima di ogni pagamento va controllata la validità del Durc acquisito in fase di richiesta di preventivo; qualora sia scaduto, il DURC va nuovamente acquisito.
2. Nel caso in cui quest'ultimo Durc sia irregolare l'O.E. va sollecitato a regolare la sua posizione nei confronti dell'INPS e dell'INAIL entro un congruo periodo di tempo.
3. Trascorso tale periodo di tempo va attivata la procedura c.d. *dell'intervento sostitutivo*³, trattenendo la percentuale dello 0,5% e accreditando ai suddetti Enti la somma dovuta all'O.E. in parti proporzionali al debito o per intero qualora idonea a soddisfare l'intero debito. L'eventuale eccedenza potrà poi essere versata all'O.E.
4. La percentuale trattenuta sarà svincolata a DURC regolare.

² Si tratta delle seguenti procedure negoziate:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

³ Istituto introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e regolato dalla circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012, a cui si rimanda per l'operatività.

Art. 18. Controllo della merce al suo arrivo

1. All'arrivo della merce l'assistente amministrativo addetto agli acquisti e/o il personale addetto all'accoglienza riscontrano il numero dei colli con il Documento di Trasporto e lo stato di integrità apparente, dopodiché rilasciano firma al vettore.
2. Successivamente, entro il giorno seguente, l'assistente amministrativo provvede all'apertura dei colli ed al riscontro sia con il D.d.T. o la fattura accompagnatoria, sia con il Buono d'Ordine.
3. Eventuali difformità vanno subito segnalate al Direttore SGA

Art. 19 - Certificazione di regolare fornitura

- a. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
- b. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo".
- c. In via ordinaria, la certificazione di regolare esecuzione di prestazioni periodiche, così come quella di regolare fornitura vengono emesse da un collaudatore o una Commissione di Collaudo, nominata dal dirigente scolastico scegliendo tra il personale della scuola con le opportune competenze.
- d. Il collaudo deve essere terminato entro 60 giorni e deve essere redatto un apposito verbale: le conclusioni del verbale verranno allegate alla determina.

Art. 20 –Verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvo casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Nella lettera d'incarico, in presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.
4. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.
5. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:
 - a. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - b. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto;
 - c. a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

10. Per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
11. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b. l'indicazione dell'esecutore;
 - c. il nominativo del direttore dei lavori;
 - d. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f. la certificazione di regolare esecuzione.
12. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dall'Istituzione Scolastica nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Art. 21 – Principio DNHS

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” all'ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
2. A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.
3. Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali. In particolare, in base all'art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:
 - a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
 - d. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

- e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- f. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

CAPO 2 – PROCEDURE PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA.

Art. 22 - Contratti di importo inferiore alle soglie europee

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 23. - Mercato di riferimento

1. Per ogni acquisto, anche di modesta entità, vige l'obbligo di utilizzare, qualora sia attiva, una convenzione CONSIP.
2. Per tale motivo è necessario accedere preliminarmente alla piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/> e verificare se esista una convenzione CONSIP che faccia al caso.

Si possono verificare tre situazioni:

- a. non esiste nessuna convenzione,
 - b. esiste una convenzione per l'oggetto ma le modalità di fornitura / esecuzione non soddisfano i nostri requisiti,
 - c. esiste almeno una convenzione.
3. Nei primi due casi è necessario salvare gli esiti della ricerca (ad es. tramite *screenshot*) e a darne contezza nella Decisione di contrarre; nel terzo caso si segue la procedura prevista per l'adesione alla convenzione CONSIP.
 4. Qualora non sia possibile/conveniente aderire ad una convenzione, è possibile⁴ verificare che la fornitura richiesta sia presente sul MEPA. Se è presente, allora l'acquisto può essere effettuato sul MEPA, a meno che non si trovino articoli uguali o analoghi fuori MEPA, ad un prezzo inferiore, oppure a meno che le condizioni di fornitura non siano idonee (ad es. consegne effettuate solamente in una determinata zona geografica, oppure per quantitativi minimi eccedenti le necessità). Anche in questo caso è opportuno acquisire agli atti idonea documentazione probatoria⁵ e specificare nella Determina acquisti di aver proceduto all'indagine e che questa ha dato esiti negativi per i motivi che ricorrono.

⁴ In assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

⁵ Ad esempio una schermata dov'è indicato il prezzo o il file excel del Catalogo.

5. In ogni caso il ricorso al MEPA non è obbligatorio, a meno che non si tratti di fornitura di servizi o beni informatici

Art. 24 - Fasce di interesse economico e semplificazione delle procedure

1. L'art. 50 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 individua l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici quale modalità per le seguenti procedure:

- a. lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- b. servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

E' fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di procedere alla consultazione di più operatori economici qualora lo ritenga opportuno, in particolare per acquisti di importo superiore ai 20.000 euro.

2. Per lavori e servizi o forniture di importo superiore, ma inferiore alle soglie europee, sono individuate le seguenti procedure di affidamento:

- a. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- b. per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. E' fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- c. per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. L'istituzione scolastica adotta procedure semplificate per gli acquisti sottosoglia in base alle seguenti fasce di importo:

- a. Fino a 5.000,00 (cinquemila) euro;
- b. Fino a 20.000,00 (ventimila) euro;
- c. Fino a 40.000,00 (quarantamila) euro;
- d. Fra i 40.001,00 (quarantamila) euro e gli importi stabiliti ex art. 50 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- e. Fra gli importi stabiliti ex art. 50 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e le soglie comunitarie.

schema

4. Per gli affidamenti rientranti nella prima fascia, le motivazioni della scelta dell'O.E. possono essere espresse sinteticamente, anche richiamando nella determina questo Regolamento (*"VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività negoziali..."*); inoltre è consentito derogare dal principio della rotazione con motivazione in determina.
5. Per gli affidamenti rientranti nella seconda e terza fascia, gli OO.EE. possono autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 come aggiornati dagli artt.94 -98 del D.Lgs 36/2023 e l'Istituzione Scolastica procederà mediante verifiche a campione su almeno il 33% degli affidatari su

base annua. Pertanto, in fase di ordine, si avrà cura di allegare il relativo modulo di autocertificazione.

6. Per gli affidamenti rientranti nella quarta fascia, è prevista la predisposizione del piano triennale degli acquisti; gli OO.EE., inoltre, potranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 mediante presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE);
7. La Stazione Appaltante, prima del pagamento provvederà comunque alla verifica della regolarità del DURC, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività e procederà mediante verifiche a campione su almeno il 50% degli affidatari su base annua. In questo caso si avrà cura di allegare all'ordine il DGUE.
8. Per gli affidamenti rientranti nella quinta fascia i controlli saranno completi sulla totalità dei casi. Anche in questo caso, si avrà cura di allegare all'ordine il DGUE.

CAPO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA (ARTICOLO 50, COMMI 2 E 3, DEL CODICE).

Art. 25 - Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
2. Essa viene posta in atto dall'Istituzione Scolastica per affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro, ma può essere utilizzata anche per importi superiori ai 20.000 euro qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga opportuno.
3. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. Le indagini di mercato sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico nonché di altri fornitori esistenti.
5. I risultati delle indagini sono formalizzati con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni relative alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
6. L'Istituzione Scolastica assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

8. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
9. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri succitati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 26 - Elenco degli operatori

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IC "LA LOGGIA" .
4. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
6. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
9. L'Istituzione Scolastica procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
10. Con cadenza annuale, l'Istituzione procederà a revisione dell'elenco e alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.
11. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

12. Saranno esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Istituzione Scolastica.

Art. 27 - Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta

1. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al periodo che precede è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
3. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella decisione a contrarre.

CAPO 4 – PROCEDURE PER GLI ACQUISTI SOPRA SOGLIA

Art. 28 - Acquisti sopra la soglia di interesse comunitario (cfr. nota 1)

1. Per gli acquisti sopra soglia si seguiranno le procedure previste dalla Parte IV del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ovvero:
 - a. Procedura aperta (art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
 - b. Procedura ristretta (art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
 - c. Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
 - d. Dialogo competitivo (art. 74 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
 - e. Partenariato per l'innovazione (art. 75 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36);
 - f. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

CAPO 5 – PROCEDURE PER GLI ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO

Art. 29 - Acquisti di beni o servizi informatici

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall'art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017).
2. Per soddisfare le esigenze di carattere informatico, sarà necessario fare un OdA in MePA o una RdO con invito di tre/cinque OO.EE. a seconda dell'importo della fornitura.

TITOLO III – APPALTO DI LAVORI.

Art. 30 - Tipologie di lavori ammessi

1. L'art.39 del D.I. 29/2018 prevede tre casi in cui le Istituzioni scolastiche possono eseguire atti di manutenzione degli edifici scolastici, e sono:
 - a. Nel caso in cui la manutenzione ordinaria sia stata delegata dall'Ente Locale alla Scuola;
 - b. Nel caso di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all'Ente locale ai fini del rimborso.
 - c. Nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario.
2. Possono essere eseguiti, secondo gli importi finanziari indicati al successivo articolo, i seguenti lavori:
 - a. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
 - b. Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc.;
 - c. Lavori per i quali siano stati esperite infruttuosamente gare pubbliche;
 - d. Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti;
 - e. Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito dei PON fino a € 200.000,00;
 - f. Lavori per mettere in sicurezza gli edifici scolastici.
3. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

Art. 31 - Procedure per fasce di importi

1. Anche per i lavori, come per gli acquisti, le procedure da seguire variano secondo gli importi.
1. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 l'Istituzione Scolastica procede all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie con le seguenti modalità:
 - c. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, salva la

possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV Libro I del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023;

Art. 32 – Collaudo

7. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
8. Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvo casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
9. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.
10. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
11. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Istituzione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
12. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori l'Istituzione Scolastica nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
13. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
 - d. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - e. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - f. a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

TITOLO IV - FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA

Art. 33 - Oggetto e ambito di applicazione

1. L'utilizzo del fondo economale per le minute spese relative all'acquisizione di beni e/o servizi di modesta entità occorrenti per il regolare svolgimento delle ordinarie attività dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 21 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 è disciplinato dai seguenti articoli.

Art. 34 - Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo

1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo economale per le minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.l. n. 129 del 28/08/2018.

Art. 35 - Costituzione del fondo

1. L'ammontare del fondo delle minute spese è stabilito, per ciascun anno, con apposita delibera del Consiglio d'Istituto che ne fissa la consistenza massima e il limite dei rimborsi.
2. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato dal dirigente scolastico al Direttore SGA con mandato in partita di giro.

Art. 36 - Utilizzo delle minute spese

1. Il Direttore SGA provvede ai pagamenti verso i fornitori di beni/servizi e/o ai rimborsi spese ad al personale Docente ed ATA, precedentemente autorizzato a sostenere le spese, utilizzando i contanti a sua disposizione, che avrà cura di custodire.
2. Tali spese:
 - a. sono disposte con l'utilizzo di contanti nel rispetto della normativa vigente;
 - b. non devono essere effettuate a fronte di contratti d'appalto;
 - c. devono rientrare nelle spese minute e di non rilevante entità necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Istituto;
 - d. vengono gestite secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
3. L'importo massimo di ogni spesa minuta è fissato dal Consiglio d'Istituto e va contenuta comunque entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
4. E' fatto divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fattura al fine di eludere la presente norma regolamentare.
5. Non soggiacciono a tale limite le spese per imposte, tasse, canoni.
6. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità.
7. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
 - a. piccole spese per l'acquisto di stampati, moduli, materiali di cancelleria, carte e valori bollati, nonché per la stampa di notiziari, circolari, ecc. (tra cui carta di particolare formato e/o colore e cancelleria varia d'ufficio che non sia stato possibile ricomprendere nella programmazione periodica degli acquisti);
 - b. spese postali, telegrafiche, telefoniche e per trasporti;
 - c. utenze, diritti di segreteria e imposte e tasse;
 - d. carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali;

- e. occasionali spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche, nonché per l'acquisto di libri e pubblicazioni per uso d'ufficio;
- f. spese per l'acquisto di medicinali, articoli di medicazione;
- g. spese per materiale igienico e di pulizia;
- h. spese per le piccole manutenzioni e riparazioni di mobili, arredi, apparecchiature ed impianti nonché materiale di consumo per garantirne la funzionalità in tempi brevi;
- i. spese di viaggio debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla normativa relativa al personale dipendente;
- j. spese per la partecipazione di personale dipendente a convegni, congressi, seminari, etc, debitamente autorizzate;
- k. spese per la partecipazione degli alunni a gare, concorsi e manifestazioni rientranti nel piano dell'offerta formativa;
- l. spese pubblicitarie, di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni.

Art. 37 - Pagamento delle minute spese

1. I pagamenti delle minute spese, di cui all'articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore SGA.
2. Ogni buono deve contenere: data di emissione, oggetto della spesa, ditta fornitrice/personale autorizzato, importo della spesa, aggregato e impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata.
3. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario, ecc.

Art. 38 - Reintegro del fondo economale delle minute spese

1. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il Direttore SGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il limite dei rimborsi previsti dall'art. 21 comma 5 del DI 129/2018 può essere superato solo con apposita variazione del Programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'Istituto.

Art. 39 - Le scritture contabili

1. Il Direttore SGA effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 3, e 29, comma 1, lett. f) del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

Art. 40 - Chiusura del fondo economale delle minute spese

1. A chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore SGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Art. 42 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal 27 giugno 2024